

Copia per Ufficio Segr.

**CONVENZIONE
TRA
IL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
E
L'ENTE BILATERALE NAZIONALE TERZIARIO**

TRA

Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro – CNEL - con sede in Roma, Viale David Lubin, 2, Codice Fiscale 80198830582, che interviene nel presente atto nella persona del Suo Presidente On. Prof. Antonio Marzano nato a Roma il 18 febbraio 1935, domiciliato per la carica presso la sede del CNEL

E

L'Ente Bilaterale Nazionale Terziario EBINTER nella persona del Suo Presidente Gianni Baratta nato a Civitavecchia il 18 giugno 1955, domiciliato per la carica presso la sede dell'EBINTER

PREMESSO CHE

tra i compiti istituzionali del CNEL figura, in particolare, la creazione e la gestione di banche dati in materia economico-sociale alla cui formazione ed aggiornamento concorrono gli enti pubblici che compiono rilevazioni in tali materie;

è compito istituzionale del CNEL l'elaborazione di rapporti periodici sugli andamenti generali, settoriali e locali del mercato del lavoro (art.10, lett.e, legge citata);

è facoltà del CNEL proporre lo svolgimento di studi e ricerche nelle materie di sua competenza;

è interesse comune dei due Enti concertare forme integrate di collaborazione mediante uno scambio di dati relativamente alle proprie attività istituzionali nonché di studi e ricerche ed attività seminariali e formative in genere nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale e di ricerca;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

La presente convenzione definisce l'oggetto e le modalità di collaborazione fra il CNEL e l'EBINTER finalizzata all'acquisizione di informazioni statistiche relative al settore di competenza e predisposte dall'Ente convenzionato con il CNEL, alla consultazione delle banche dati ed alla divulgazione delle stesse nonché alla ricerca ed attività seminariali su problematiche di interesse comune.

ART. 2

L'EBINTER si impegna a fornire i propri dati nel formato individuato dal Comitato tecnico scientifico di cui al successivo art.3 al CNEL che li potrà elaborare ed utilizzare per i propri fini istituzionali e pubblicarli sul proprio portale

Y S.C. AC 18

ART. 3

E' costituito un Comitato tecnico scientifico CNEL EBINTER che sovrintende alle materie oggetto della presente convenzione. Tale Comitato è così composto:
per il CNEL: un membro dell'Ufficio di Presidenza, due Consiglieri uno di parte imprenditoriale ed uno di parte sindacale e un dirigente del Segretariato Generale

per l'EBINTER: quattro membri, Carmelo Romeo, Nicola Delvecchio, Marco Marroni, Alessandro Vecchietti

ART. 4

Il Comitato tecnico scientifico:

- approva i criteri di trasferimento dei dati dall'EBINTER al CNEL
- sovrintende alle attività tra i due Enti
- propone progetti di ricerca e attività seminariali di interesse comune.

Tali proposte saranno di volta in volta approvate dagli Organi competenti

ART. 5

Qualsiasi modifica e integrazione della presente convenzione o aggiunta di protocolli esecutivi dovrà essere concordata tra le due Istituzioni, resa operativa mediante stipula di un atto aggiuntivo che entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambi.

ART. 7

I due contraenti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione della presente convenzione.

ART. 8

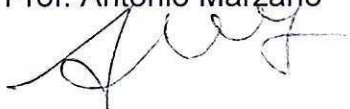
La presente convenzione ha durata annuale ed è tacitamente rinnovabile. Qualora a seguito di modifiche del quadro normativo di riferimento ovvero dei rispettivi compiti istituzionali, venga meno l'interesse alla prosecuzione del rapporto di convenzione, ciascun contraente ha facoltà di recedere dalla Convenzione dandone preavviso all'altra almeno tre mesi prima

ART. 9

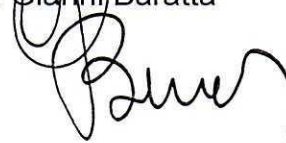
L'attività di cui alla presente convenzione non prevede oneri di alcun tipo a carico del CNEL

Roma, lì 6 dicembre 2006

Per il CNEL
Il Presidente
On. Prof. Antonio Marzano



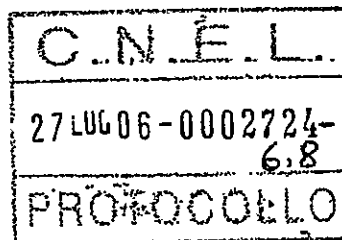
Per l'EBINTER
Il Presidente
Dr. Gianni Baratta



E.C.



**Ente
Bilaterale
Nazionale
Terziario**



Prof. Antonio Marzano
Presidente CNEL



Prof. Giuseppe Acocella
Vice Presidente CNEL

Dott. Vittorio Fini
Vice Presidente CNEL

Prot. 674

Roma, 26 luglio 2006

Con riferimento alla decisione adottata dal CNEL di realizzare convenzioni non onerose con gli Enti Bilaterali derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, Vi chiediamo di attivare una Convenzione tra il CNEL ed EBINTER, Ente Bilaterale Nazionale Terziario.

Si allega alla presente copia dello Statuto di EBINTER ed un estratto dal CCNL Terziario vigente, in cui si evidenziano la costituzione delle parti e gli articoli relativi alla bilateralità.

In attesa di incontrarVi, ci è gradita l'occasione per inviare i più cordiali saluti.

Il Vice Presidente
Renato Salvadori

Il Presidente
Gianni Baratta

Sede legale: Piazza G.G. Belli, 2 - 00153 Roma

Sede operativa: Via A. Cadamosto, 14 - 00154 Roma - tel. 06.57305405 - fax 06.57305405

Sito: www.ebinter.it **e-mail:** ebinter@ebinter.it

C.F. 97138600586

Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Testo Unico

Roma, 2 luglio 2004

Ove la controversia e relativa procedura abbiano riguardato questioni attinenti al sistema di relazioni sindacali (nazionale o di secondo livello di cui agli articoli da 5 a 9), la parte, il cui diritto di organizzazione sindacale al rispetto di quanto in materia previsto risulti leso, sulla base della deliberazione della Commissione Paritetica, ovvero, in assenza di detta deliberazione, sulla base di oggettivi riscontri, potrà decidere, previo confronto tra le Organizzazioni stipulanti (confronto da esaurirsi entro 10 giorni) di non ottemperare a sua volta alle procedure e modalità previste al riguardo.

Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione Paritetica Nazionale, potrà provvedere la Commissione stessa, con proprie deliberazioni.

TITOLO IV — ENTI BILATERALI

Art. 17 — Premessa

Le Parti riconfermano l'importanza che la bilateralità riveste nel sistema delle relazioni sindacali ai vari livelli.

In tal senso predisporranno un avviso comune in materia di riforma degli ammortizzatori sociali.

Le parti effettueranno inoltre una valutazione congiunta sui provvedimenti in discussione in Parlamento in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di valutare la possibilità di assumere iniziative congiunte a favore delle aziende e dei dipendenti del settore.

Art. 18 — Ente Bilaterale Nazionale per il Terziario

L'Ente Bilaterale Nazionale per il Terziario ha i seguenti scopi:

- a) promuovere la costituzione degli enti bilaterali a livello territoriale e coordinarne l'attività, verificandone la coerenza con gli accordi nazionali;
- b) verificare la coerenza degli statuti e dei regolamenti degli enti bilaterali territoriali e regionali, con l'allegato n. 4 del presente CCNL, dando i relativi visti di congruità;
- c) incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore terziario, con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione;

CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

- d) promuovere, progettare e/o gestire anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;
- e) attivare, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo e gestirne, direttamente o in convenzione, la realizzazione;
- f) istituire e gestire l'Osservatorio Nazionale, di cui all'art.6, Prima Parte, del CCNL 8.11.1994 per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, nonché coordinare l'attività degli Osservatori territoriali;
- g) promuovere ed attivare le iniziative necessarie al fine di favorire l'incontro tra la domanda e offerta di lavoro;
- h) favorire, anche attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l'interruzione dovuta alla maternità;
- i) raccogliere e analizzare i dati previsti all'art. 9 della legge n. 125/91;
- l) costituire una banca dati relativa alle professionalità con il supporto degli enti bilaterali regionali e territoriali affinché venga effettuata una ricognizione in merito ai mutamenti che si sono realizzati nei profili professionali, anche in relazione alle evoluzioni intervenute nei vari settori;
- m) valutare l'opportunità di avviare forme di sostegno al reddito sulla base delle future disposizioni legislative in materia di ammortizzatori sociali. A tale scopo potranno anche essere considerate iniziative che favoriscano la predisposizione di progetti di formazione e/o riqualificazione, al fine di agevolare il reinserimento dei lavoratori al termine del periodo di sospensione dal lavoro, in sinergia con il fondo previsto per la formazione continua (FORTE);
- n) seguire lo sviluppo della somministrazione a tempo determinato nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;
- o) ricevere dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l'analisi e la registrazione secondo quanto stabilito dalla legge 936/86 di riforma del CNEL;
- p) ricevere la notizia della elezione delle rappresentanze sindacali unitarie all'atto della loro costituzione;
- q) promuovere lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e dell'assistenza, secondo le intese tra le parti sociali;
- r) promuovere l'attivazione di sportelli di assistenza ai lavoratori per i servizi di previdenza e sanità integrativa;

- s) promuovere studi e ricerche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali;
- t) valorizzare in tutti gli ambiti significativi le specificità delle relazioni sindacali del terziario e delle relative esperienze bilaterali;
- u) individuare ed adottare iniziative che rispondano all'esigenza di una costante ottimizzazione delle risorse interne all'Ente Bilaterale Nazionale stesso e effettuare una valutazione in merito alla possibile razionalizzazione degli enti bilaterali, finalizzata al miglioramento dei compiti ad essi affidati dalla contrattazione;
- v) attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente Bilaterale Nazionale per il Terziario.

L'Ente Bilaterale Nazionale provvederà a formulare uno schema di regolamento per gli Enti Bilaterali Territoriali.

Le parti inoltre convengono di garantire, in vista dell'adozione della convenzione nazionale tra l'INPS e le Organizzazioni nazionali stipulanti il presente CCNL, la trasmissione, da parte degli Enti Bilaterali Territoriali ad EBINTer, dello Statuto, del Regolamento e del bilancio consuntivo, per verificarne la regolare costituzione ed esprimere il relativo parere di conformità, rispetto a quanto stabilito dal CCNL Terziario.

Art. 19 - Analisi di problemi settoriali da parte dell'Ente Bilaterale Nazionale

L'Ente Bilaterale nazionale, inoltre, istruisce, su istanza di una delle parti stipulanti, la ricognizione di problemi sorti, a livello di singoli settori compresi nella sfera di applicazione del presente contratto, e relativi agli effetti derivanti dall'attuazione delle norme contrattuali, in particolare con riferimento a classificazione, sistemi di flessibilità dell'orario anche in conseguenza di nuove modalità di svolgimento dell'attività settoriale, organizzazione del lavoro, innovazioni tecnologiche e le altre materie affidate dalle parti.

L'istruttoria avviene attraverso la costituzione di una apposita Commissione Paritetica Bilaterale composta da rappresentanti delle parti stipulanti e dei settori interessati.



ANTONIO IOLI
NOTAIO

REPERTORIO N. 23277

RACCOLTA N. 8016

MODIFICA DI PATTI SOCIALI

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilacinque il giorno quattordici del mese di luglio.

In Roma, Piazza Giuseppe Gioachino Belli n. 2

14 luglio 2005

Avanti a me Avv. ANTONIO IOLI di Notar Francesco, Notaio in Roma, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

SONO PRESENTI

- BILLE' SERGIO nato a Messina (ME) l'11 gennaio 1947, domiciliato per la carica ove appresso, imprenditore, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente della:

"CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL COMMERCIO, DEL TURISMO, DEI SERVIZI, DELLE PROFESSIONI E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE" siglabile **"CONFCOMMERCIO - COMMERCIO, TURISMO, SERVIZI, PROFESSIONI E P.M.I."** con sede in Roma (RM) in Piazza Giuseppe Gioachino Belli n. 2, codice fiscale 80041130586;

- BOCO BRUNETTO nato a Castelmassa (Rovigo) l'8 maggio 1951, domiciliato per la carica ove appresso, dirigente, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di segretario generale della:

"UILTuCS UIL" con sede in Roma (RM) Via Nizza n. 154, codice fiscale 80238510582;

- BARATTA GIOVANNI BATTISTA nato a Civitavecchia (RM) il 18 giugno 1955, domiciliato per la carica ove appresso, sindacalista, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di segretario generale della:

"FISASCAT CISL" con sede in Roma (RM) Via Livenza n. 7, codice fiscale 80193930585;

- CORRAINI IVANO nato a Bevilacqua (Verona) il 6 aprile 1948, domiciliato per la carica ove appresso, dirigente, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di segretario generale della:

"FILCAMS CGIL" con sede in Roma (RM) Via Leopoldo Serra n. 31, codice fiscale 80185530583.

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo tra loro d'accordo e con il mio consenso rinunciano all'assistenza dei testimoni.

Mercè il presente atto le costituite parti convengono e stipulano quanto segue:

PREMESSO

- che CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL COMMERCIO, DEL TURISMO, DEI SERVIZI, DELLE PROFESSIONI E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, UILTuCS UIL, FISASCAT CISL e FILCAMS CGIL, sono gli unici soci dell'ente denominato:

"ENTE BILATERALE NAZIONALE PER IL TERZIARIO" con sede in Piazza Giuseppe Gioachino Belli n. 2, codice fiscale 97138600586;

- che i suddetti soci sono intenzionati a modificare l'intero statuto sociale;

TUTTO CIO' PREMESSO

e da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto i comparenti convengono e stipulano quanto segue:

- viene modificato lo statuto sociale, così come allegato al presente atto sotto la lettera "A".

REGISTRATO
ALL'UFFICIO
DELLE ENTRATE
DI ROMA
il 25/07/2005

Trasc. a

il

R. G.

R. P.



Per effetto delle modifiche come sopra convenute, per maggiore inteleggibilità, il nuovo testo integrale dello statuto sociale, si allega al presente atto sotto la lettera "A" firmato dai comparenti e da me Notaio, omessane la lettura per espressa dispensa avutane.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'associazione. Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto, ai comparenti, i quali da me interpellati lo riconoscono pienamente conforme alla loro volontà sottoscrivendolo.

Scritto parte a mano da me Notaio e parte a mano ed a macchina da persona di mia fiducia consta di un foglio di cui occupa due facciate e quanto della presente.

f.to SERGIO BILLE'

f.to GIOVANNI BATTISTA BARATTA

f.to IVANO CORRAINI

f.to BRUNETTO BOCO

f.to ANTONIO IOLI NOTAIO



ANTONIO IOLI
NOTAIO

Allegato "A" al repertorio n. 23277/8016

ART.1

COSTITUZIONE

Conformemente a quanto previsto dall'art.16, Prima Parte, del CCNL 3.11.1994 per i dipendenti del Terziario della distribuzione e dei servizi e successivi rinnovi è costituito l'**"ENTE BILATERALE NAZIONALE PER IL TERZIARIO"** (di seguito denominato **EBINTER**).

Sono soci fondatori le seguenti Organizzazioni Nazionali: la Confcommercio (Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle PMI), e la FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL.

ART.2

SEDE

L'E.Bi.N.Ter. ha sede in Roma.

ART.3

DURATA

La durata dell'Ente è illimitata.

ART.4

SOCI

Sono soci dell'E.Bi.N.Ter le Organizzazioni Nazionali di cui all'art. 1 del presente statuto.

ART.5

SCOPI E FINALITÀ

L'EBINTER., ai sensi dell'art.36 e seguenti del codice civile, ha natura giuridica di associazione non riconosciuta, non persegue finalità di lucro ed ha carattere assistenziale e mutualistico.

Esso si propone lo scopo di promuovere e sostenere con le opportune iniziative il dialogo sociale tra le parti.

In particolare, l'EBINTER. avrà i seguenti scopi:

- a) promuovere la costituzione degli enti bilaterali a livello territoriale e coordinarne l'attività, verificandone la coerenza con gli accordi nazionali;
- b) verificare la coerenza degli statuti e dei regolamenti degli enti bilaterali territoriali e regionali, con lo statuto tipo allegato al CCNL per i dipendenti del terziario della distribuzione e dei servizi, dando i relativi visti di congruità;
- c) incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore terziario, con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione;
- d) promuovere, progettare e/o gestire, anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;
- e) attivare, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo e gestirne, direttamente o in convenzione, la realizzazione;
- f) istituire e gestire l'Osservatorio Nazionale, di cui all'art. 6, Prima Parte, del CCNL 3.11.94 per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, nonché coordinare l'attività degli Osservatori territoriali;
- g) promuovere ed attivare le iniziative necessarie al fine di favorire l'in-

contro tra domanda e offerta di lavoro;

h) favorire, anche attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l'interruzione dovuta alla maternità;

i) raccogliere e analizzare i dati previsti all'art.9 della legge 125/91;

l) costituire una banca dati relativa alle professionalità con il supporto degli enti bilaterali territoriali e regionali, affinché venga effettuata una ricognizione in merito ai mutamenti che si sono realizzati nei profili professionali, anche in relazione alle evoluzioni intervenute nei vari settori;

m) valutare l'opportunità di avviare forme di sostegno al reddito sulla base delle future disposizioni legislative in materia di ammortizzatori sociali.

A tale scopo potranno anche essere considerate iniziative che favoriscano la predisposizione di progetti di formazione e/o riqualificazione, al fine di agevolare il reinserimento dei lavoratori al termine del periodo di sospensione dal lavoro, in sinergia con il Fondo previsto per la formazione continua (FOR.TE.);

n) seguire lo sviluppo della somministrazione a tempo determinato nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;

o) ricevere dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l'analisi e la registrazione secondo quanto stabilito dalla Legge 936/86 di riforma del CNEL;

p) ricevere la notizia della elezione delle rappresentanze sindacali unitarie all'atto della loro costituzione;

q) promuovere lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e dell'assistenza, secondo le intese tra le parti sociali;

r) attivare sportelli di assistenza ai lavoratori per i servizi di previdenza e assistenza sanitaria integrative;

s) promuovere studi e ricerche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previa specifiche intese tra le parti sociali;

t) valorizzare in tutti gli ambiti significativi le specificità delle relazioni sindacali del terziario e le relative esperienze bilaterali;

u) individuare ed adottare iniziative che rispondano all'esigenza di una costante ottimizzazione delle risorse interne all'E.Bi.N.Ter. stesso e effettuare una valutazione in merito alla possibile razionalizzazione degli enti bilaterali territoriali, finalizzata al miglioramento dei compiti ad essi affidati dalla contrattazione;

v) predisporre uno schema di Regolamento per gli Enti Bilaterali Territoriali;

w) garantire, in vista dell'adozione della convenzione nazionale tra l'Inps e le Organizzazioni Nazionali stipulanti il CCNL Terziario, la trasmissione, da parte degli Enti Bilaterali Territoriali ad E.Bi.N.Ter., dello statuto, del regolamento e del bilancio consuntivo, per verificarne la regolare costituzione ed esprimere il relativo parere di conformità, rispetto a quanto stabilito dal CCNL Terziario.

x) attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'E.Bi.N.Ter.

OSSERVATORIO NAZIONALE

L'Osservatorio Nazionale è lo strumento dell'E.Bi.N.Ter per lo studio e la realizzazione di tutte le iniziative ad esso demandate sulla base di accordi tra le parti sociali in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.

ART. 7 ORGANI

Sono Organi dell'EBINTER.:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Comitato esecutivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Collegio dei revisori dei conti.

Tutte le cariche hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate.

La funzione di componente degli Organi statutari ha termine nel caso in cui la designazione venga revocata dal socio che l'aveva espressa, ovvero in caso di decadenza e/o di dimissioni.

In tal caso, il socio che aveva effettuato la designazione provvede ad una nuova designazione.

In caso di dimissioni, di revoca o di decadenza di un componente dal Comitato Esecutivo, il Presidente convoca (immediatamente) il Consiglio direttivo per l'elezione del sostituto, ai sensi dell'art. 12.

In caso di dimissioni, di revoca o di decadenza di un componente dal Consiglio direttivo, il socio interessato comunica al Presidente il nominativo del sostituto, ai sensi dell'art. 11.

I sostituti rimangono in carica sino alla scadenza del quadriennio in corso.

ART. 8

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è composta da quattro rappresentanti delle Organizzazioni Nazionali di cui all'art.1.

ART.9

POTERI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

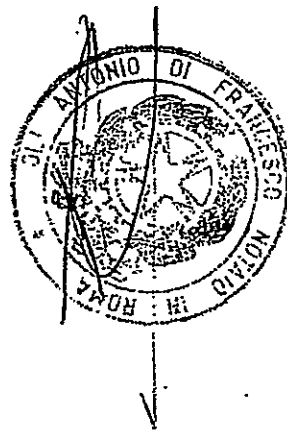
L'Assemblea dei Soci:

- nomina, ai sensi dell'art. 11, gli amministratori membri del Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei conti, ai sensi dell'art. 15;
- nomina il Presidente ed il Vice Presidente nel rispetto delle previsioni di cui al successivo art.13, comma 1, ed art. 14, comma 1;
- dispone, all'unanimità, le modifiche statutarie;
- dispone, all'unanimità, le modifiche degli scopi e finalità di cui all'art. 5, e in esecuzione di accordi espressamente pattuiti a livello nazionale dalle parti stipulanti il CCNL del terziario della distribuzione e dei servizi;
- delibera, all'unanimità, lo scioglimento dell'EBINTER e ne nomina i liquidatori.

ART.10

CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell'EBINTER a richiesta di uno dei soci, o del Collegio dei Revisori dei Conti e comunque almeno una volta l'anno.



La convocazione dell'Assemblea dei Soci è fatta a mezzo lettera raccomandata da spedirsi, non meno di 10 giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma o fax almeno tre giorni prima dell'adunanza, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea dei soci, di volta in volta, nomina nel suo ambito il socio che la presiede.

Le sedute sono valide con la presenza di tutti i Soci.

In ottemperanza al principio della pariteticità, alla Confcommercio è assegnata la titolarità di tre voti rispetto al voto attribuito singolarmente a ciascuno degli altri tre Soci.

ART.11

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da 24 membri, nominati dai soci fondatori di cui all'art. 1, dei quali 12 su designazione della CONFCOMMERCIO e 12 su designazione delle Organizzazioni Sindacali Nazionali FILCAMS - CGIL, FISASCAT - CISL e UILTuCS - UIL.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno i componenti il Comitato Esecutivo secondo quanto stabilito dal successivo art.12.

Il Consiglio Direttivo inoltre:

- fissa gli indirizzi e le linee di sviluppo dell'attività per il raggiungimento degli scopi sociali;
- approva, su proposta del Comitato Esecutivo, la relazione sull'attività programmata e su quella svolta;
- approva, su proposta del Comitato Esecutivo, i bilanci, preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento dell'E.Bi.N.Ter.;
- propone all'Assemblea dei soci le modifiche da apportare allo Statuto dell'Ente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente a mezzo lettera raccomandata da inviarsi (15) giorni prima della riunione, ovvero, con messaggio a mezzo telegrafo o telefax, da inviarsi almeno (5) giorni prima della data della riunione.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri in carica.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno il 50% + 1 dei componenti e le decisioni sono valide se assunte a maggioranza (50%+1) dei presenti.

Per la validità delle riunioni relative all'approvazione del Regolamento e ad eventuali altre decisioni di straordinaria amministrazione, è necessaria la presenza dei 2/3 dei componenti e le decisioni sono valide se assunte a maggioranza qualificata (2/3) dei presenti.

In caso di parità di voti, l'argomento viene ripreso in esame in una nuova riunione indetta entro i successivi 60 giorni.

In caso di ulteriore parità di voti, la proposta viene ritirata.

ART.12

COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo è nominato dal Consiglio Direttivo ed è composto da 6 membri, scelti nel rispetto del carattere bilaterale e paritetico dell'E-BINTER.; in ogni caso devono esservi rappresentati tutti i soci fondatori.

Fanno parte di diritto del Comitato Esecutivo, il Presidente ed il Vice Pre-

sidente del Consiglio Direttivo, i quali assumono la stessa carica in seno al Comitato Esecutivo.

Il Comitato Esecutivo, sulla base dei programmi di attività e degli indirizzi operativi fissati dal Consiglio Direttivo, coordina l'attività dell'EBINTER., assicura l'attivazione dei programmi operativi adottando le deliberazioni ad essi inerenti.

Il Comitato Esecutivo, inoltre:

- elabora e propone al Consiglio Direttivo le linee di sviluppo dell'attività istituzionale dell'EBINTER., le relazioni annuali sull'attività svolta e su quella programmata per l'anno successivo;
- predispone il regolamento dell'EBINTER.;
- definisce gli accordi di collaborazione per le iniziative dei cui all'art. 2 del presente Statuto, con Associazioni, Enti, Istituti ed altri organismi nazionali, europei ed internazionali aventi analoghe finalità;
- indirizza e coordina la gestione dell'EBINTER. e provvede alla redazione dei bilanci preventivo e consuntivo;
- nomina il Direttore e provvede a stabilirne le relative competenze;
- assume i provvedimenti relativi al funzionamento ed all'organizzazione interna dell'EBINTER.;
- può adottare, in caso di urgenza, deliberazioni relative all'ordinaria amministrazione, di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendole a ratifica in occasione della prima seduta successiva di tale Organo.

Il Comitato Esecutivo si riunisce, su convocazione del Presidente, secondo le modalità di cui al precedente articolo 11.

Le riunioni e le deliberazioni sono valide se si svolgono secondo quanto previsto al precedente articolo 11.

Il Direttore assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e, se presente, assume le funzioni di segretario; elabora inoltre proposte da sottoporre all'esame del Comitato Esecutivo.

ART. 13

PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci, alternativamente, una volta tra i Consiglieri rappresentanti le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, la volta successiva tra i Consiglieri rappresentanti la Confcommercio, salvo diverso accordo tra le parti socie.

Il Presidente:

- ha la legale rappresentanza dell'Ente;
- sovrintende, di concerto con il Vice Presidente, al funzionamento dell'EBINTER. esercitando tutte le funzioni a lui demandate da leggi, da regolamenti, dal Consiglio Direttivo e dal Comitato esecutivo ;
- provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo;
- convoca gli Organi Statutari, determinando di concerto con il Vice Presidente, le materie da portare in discussione;
- in caso di comprovata urgenza può esercitare, di concerto con il Vice Presidente, i poteri del Comitato Esecutivo, salvo ratifica dello stesso Comitato nella prima seduta successiva;
- stipula i contratti deliberati dagli Organi Statutari;

In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

ART 14

VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci alternativamente in rappresentanza della componente di cui non è espressione il Presidente.

Opera di concerto con il Presidente nei casi previsti dall'art. 13.

Sostituisce il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento ed esercita i poteri che gli vengono delegati dal Presidente, dal Comitato Esecutivo e dal Consiglio Direttivo.

ART.15

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri:

- con la funzione di Presidente, scelto tra i professionisti iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti istituiti presso il Ministero di Grazia e Giustizia, di comune accordo tra i soci su designazione della parte che non esprime il Presidente dell'Ente;
- designato dalle Organizzazioni Sindacali;
- designato dalla Confcommercio.

Qualora, nel periodo di carica del Collegio vengano meno uno o più componenti, si provvederà alla sostituzione dello stesso secondo i criteri sopra indicati.

Il componente subentrante rimane in carica sino alla scadenza del periodo di carica degli Organi.

Il Collegio dei Revisori verifica l'osservanza delle disposizioni statutarie, controlla l'amministrazione dell'Ente, accerta la regolare tenuta della contabilità, nonché la corrispondenza dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili ed allo Statuto.

Il Collegio redige la relazione sul bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario, depositandola quindici giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio indetta per l'approvazione del suddetto bilancio consuntivo.

I Revisori dei Conti assistono alle sedute del Consiglio Direttivo.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti partecipa alle riunioni del Comitato Esecutivo.

ART. 16

FINANZIAMENTO

In via ordinaria, l'E.Bi.N.Ter. è finanziato mediante l'attribuzione in misura percentuale del contributo complessivo riscosso dagli Enti Bilaterali territoriali, di cui all'accordo 20 luglio 1989 e successive modificazioni, stipulato tra Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil.

In via straordinaria, l'E.Bi. N. Ter è finanziato con i contributi versati in adesione allo spirito e alle finalità del contratto collettivo nazionale di lavoro del terziario della distribuzione e dei servizi e suoi rinnovi, con i contributi eventualmente concessi da terzi pubblici o privati, ovvero con lasciti, donazioni, liberalità a qualsiasi titolo attribuiti al patrimonio dell'Ente, da destinarsi esclusivamente al conseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

ART.17

PATRIMONIO SOCIALE

Tutti i mezzi patrimoniali dell'Ente, le sue rendite ed i suoi proventi, ogni e qualsiasi entrata che a qualsivoglia titolo concorra a incrementare quanto previsto dal precedente articolo 16 e così qualsiasi bene mobile o immobiliare che a qualsiasi titolo sia pervenuto nella disponibilità dell'Ente, compresi

i beni realizzati e/o acquisiti con le entrate di cui sopra, sono destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità dell'Ente.

Il regime giuridico applicabile ai beni e, più in generale, al patrimonio dell'Ente, è quello del "fondo comune" regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni.

I Soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell'Ente sia durante la vita dell'Ente sia in caso di scioglimento dello stesso.

ART. 18

ESERCIZIO SOCIALE

L'Esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio preventivo per il successivo esercizio deve essere approvato dal Consiglio direttivo dell'Ente entro il 31 dicembre dell'anno precedente, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente entro il 30 aprile. Al bilancio consuntivo deve essere allegata la situazione patrimoniale.

Il prelievo, l'erogazione ed il movimento di fondi dell'Ente devono essere effettuati con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente.

Ai fini della regolare e corretta gestione dell'Ente potranno altresì essere demandati al Direttore prelievi, erogazioni e movimenti ordinari nei limiti ed alle condizioni che verranno stabiliti dal Comitato esecutivo.

ART. 19

SCIoglimento - CESSAZIONE

In caso di scioglimento dell'EBINTER o, comunque, di cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, ed esclusa in ogni caso qualsiasi attribuzione, anche parziale, ai soci, sarà devoluto dai liquidatori, per la realizzazione di attività ed iniziative assimilabili a quelle che costituiscono gli scopi dell'EBINTER.

ART. 20

REGOLAMENTO

Per l'attuazione del presente statuto l'Ente si doterà di un Regolamento amministrativo e funzionale, che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo.

f.to **SERGIO BILLE'**

f.to **GIOVANNI BATTISTA BARATTA**

f.to **IVANO CORRAINI**

f.to **BRUNETTO BOCO**

f.to **ANTONIO IOLI NOTAIO**